



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **24 ottobre 2019**

## Le società di comodo e l'interpello probatorio

*Le regole per società di comodo, non operative e in perdita sistemica.*

La disciplina può essere disapplicata quando esistono:

**cause di esclusione** di cui all'art. **30 L. 724/1994** cui si aggiunge per il periodo 2018 il livello ISA almeno pari a 9;

**cause di disapplicazione** di cui al **provvedimento 14.02.2008 e 11.06.2012** rispettivamente per le società non operative e delle società in perdita sistemica.

Verificata la non sussistenza di alcuna di queste cause è ancora possibile presentare l'istanza di interpello oppure disapplicare autonomamente la norma.

Il citato art. 30 stabilisce infatti che: "*in presenza di **oggettive** situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito ..., ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA ...la società interessata può interpellare l'amministrazione ...*"

In tal caso l'interpello è **probatorio** per ottenere un parere su dette cause, ma la società può auto-valutare dette cause e disapplicare la disciplina indicandolo nella dichiarazione dei redditi. Tale facoltà rimane integra anche nel caso di risposta negativa all'interpello presentato.